ASLOlbia

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 192 DEL 09/03/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 93, COMMA 7 BIS E SS., DEL DECRETO LEGISLATIVO 12/04/2006, N. 163 COME INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 24/06/2014 N.90

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		***DIRETTORE AMMINISTRATIVO***	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
(firma digitale apposta)		*(firma digitale apposta)*	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 09/03/2016	Al 24/03/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

ASLOlbia

SU proposta del Direttore del Servizio Tecnico;

PREMESSO che con Deliberazione n.509 del 27/02/2013 è stato adottato il testo definitivo dell'Atto Aziendale, tutt'ora vigente;

CONSIDERATO
- che nell'Atto Aziendale sopra citato è prevista la Struttura Complessa del Servizio Tecnico con funzioni di: edilizia sanitaria, manutenzioni immobili e impianti, dotata di autonomia tecnico-gestionale, economico-finanziaria nell'ambito delle risorse assegnate;
- che con deliberazione n°582 del 26/05/2003 è stato approvato il "Regolamento ex art.18 della Legge n.109/94 e ss.mm.ii.";
- che il predetto regolamento non è più conforme alle esigenze dell'Azienda e ampiamente superato dalla normativa sopravvenuta;
- che il Servizio Tecnico ha provveduto alla rielaborazione del regolamento (allegato) recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 93, comma 7 bis e ss., del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 come introdotto dal decreto legge 24/06/2014 n.90, conforme alla normativa vigente;

PRESO ATTO
- che in data 26.01.2016 il Servizio Amministrazione del Personale ha provveduto a trasmettere l'informativa alle OO.SS. e RSU del Comparto in merito al regolamento in argomento;
- che in data 29.02.2016 il Servizio Amministrazione del Personale ha comunicato l'insussistenza di rilievi o osservazioni in proposito, da parte delle sigle sindacali destinatarie della medesima informativa;

RITENUTO opportuno dover procedere alla formale approvazione del regolamento stesso, al fine di dotare questa Azienda di uno strumento regolamentare adeguato alle proprie esigenze, conforme al dettato normativo;

VISTI
- l'Atto Aziendale;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 163/2006 e il DPR n. 207/2010;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di approvare e di adottare il regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 93, comma 7 bis e ss., del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 come introdotto dal decreto legge 24/06/2014 n.90 che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, quello vigente è espressamente abrogato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo Tecleme

Ing. Paolo Tauro

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 93, COMMA 7 BIS E SS., DEL DECRETO LEGISLATIVO 12/04/2006, N. 163 COME INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 24/06/2014 N.90.

Capo I Disposizioni generali

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - di seguito denominato «codice» - e si applica per la costituzione e ripartizione dell'incentivo per ogni singola opera o lavoro, tra il Responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza e coordinamento, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori ai sensi del citato Decreto Legislativo e dal relativo regolamento di attuazione D.P.R. 5 Ottobre 2010 n°207, in materia di programmazione, progettazione ed esecuzione di lavori o opere pubbliche.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
4. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive.

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 del decreto, l'Azienda destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonchè all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del dirigente preposto alla Direzione Servizio Tecnico, garantendo una opportuna rotazione del personale.
2. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonchè alla causa della modifica o della revoca, è stabilita

l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonchè il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonchè', su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
a) il responsabile del procedimento;
b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
g) il personale amministrativo, nonchè l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

Capo II Ripartizione dell'incentivo

Art. 5. Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonchè della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all’80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:
a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati ed il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: dal 25% al 55%;
c) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 10% al 15%;
d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10% al 15%;
e) il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: dal 20% al 25%;
f) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;
g) il personale amministrativo, nonchè l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonchè alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione:5%.
3. Per progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1% (pari all’80% del 1,25%) secondo la stessa ripartizione del comma

che precede.

Art. 6. Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti

1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonchè dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.
2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno:
progetto preliminare 25%;
progetto definitivo 50%;
progetto esecutivo 25%.
Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione.
Per le procedure per le quali è posto a base di gara il solo progetto preliminare l'aliquota è determinata nel 25%.
Per le procedure per le quali è posto a base di gara il solo progetto definitivo l'aliquota è determinata nel 50%.
Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche è applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo.
3. Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazioni vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente.
4. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.
5. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

Capo III Termini temporali, penalità e garanzie assicurative

Art. 7. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 8. Garanzie assicurative

1. Compete all'Amministrazione stipulare, per il dipendente incaricato delle attività di cui al presente regolamento, idonea garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, ai sensi del combinato disposto dall'art 90 comma 5, art. 92, comma 7bis e art 112, comma 4 bis, del Codice, da prevedersi tra le spese tecniche del quadro economico del progetto.
2. L'amministrazione provvederà inoltre a stipulare idonee polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile e professionale relativamente agli incarichi di responsabile Unico del Procedimento, Direttore Lavori, assistenti della Direzione Lavori, Collaudatore, Responsabile dei Lavori in materia di sicurezza, Coordinatore della Sicurezza nonché di altra mansione tecnica legata all'esecuzione di lavori pubblici e atti di pianificazione.
3. E' inoltre a carico dell'Amministrazione la stipula di una polizza che copra, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1 lettera e), del D.lgs. 163/06 resesi necessarie in corso di esecuzione.
4. Qualora l'Amministrazione disponga di procedere alla validazione del progetto, di cui all'articolo 112 del D.lgs. 163/06, mediante personale interno, la stessa provvederà ai sensi del comma 4- bis dell'articolo citato, a stipulare, a proprio carico, una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno dell'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento del'attività di verifica.
5. Ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 163/06, le spese di cui al presente articolo relative all'assicurazione dei dipendenti incaricati di attività tecniche connesse alla realizzazione di lavori pubblici e di atti di pianificazione dovranno essere ricomprese tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento.

6. Le polizze assicurative di cui al presente articolo non potranno prevedere alcuna garanzia a copertura delle responsabilità connesse all'eventuale colpa grave del dipendente.

Capo IV Disposizioni diverse

Art. 9. Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Capo V Norme finali

Art. 10. Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia all'Amministrazione una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:
- l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
- l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari.

Art. 11. Disposizioni transitorie.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Art. 12. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, che segue all'avvenuta esecutività della deliberazione di adozione.